



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 3/GST del 01 ottobre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/ 9/2025 SESSANA - POL. S.ANTONIO ABATE 1971

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Sessana relativo alla gara in epigrafe, valevole per la IV giornata del Campionato Regionale Eccellenza - girone A - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971 per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Esposito Francesco Carol (23.02.2006) - in posizione irregolare.

Letta la memoria della resistente Polisportiva Sant'Antonio Abate 1971.

Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ in data 19.09.2025 la società resistente depositava, attraverso procedura di firma elettronica, nel rispetto della normativa federale, richiesta di tesseramento del calciatore Francesco Carol Esposito, unitamente a tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione dello stesso.

Considerato che: ^ l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND esaminava la pratica in data 23.09.2025 e l'approvava con decorrenza 19.09.2025; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 29.09.2025. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Sessana e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati rimandando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 9/2025 U.S. ANGRI 1927 - CITTA DI SOLOFRA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Città di Solofra, relativo alla gara in epigrafe, valevole per la IV giornata del Campionato Regionale Eccellenza - girone B - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società US Angri 1927 per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Esiki Josephate (28.06.2003) - in posizione irregolare. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevava che: ^ come comunicato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND, il calciatore di nazionalità straniera Esiki Josephate (28.06.2003) in data 21.09.2025, data di disputa della gara oggetto di ricorso, non era da considerarsi tesserato per la resistente società US Angri 1927. Infatti, seppure l'US Angri 1927 depositava attraverso procedura di firma elettronica la richiesta ed i moduli per il tesseramento del predetto calciatore, atteso che, come previsto dal combinato disposto dell'art. 39 e dell'art. 40 quater delle NOIF che regolamentano il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici straniere, lo stesso deve considerarsi tesserato per la resistente società a far data dal 22.09.2025, ovvero dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC LND e non da quella di "dematerializzazione" della procedura di tesseramento effettuata dalla società. Pertanto in data 21.09.2025, allorché si disputava la gara oggetto di ricorso, il calciatore Esiki Josephate non era ancora

tesserato per la società US Angri 1927. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Città di Solofra e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in danno della società US Angri 1927; ^ squalificare per 1 giornata il calciatore Esiki Josephate della società US Angri 1927; ^ squalificare per 1 giornata il Sig. Forte Antonio, dirigente responsabile della società US Angri 1927; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società US Angri 1927.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

U.S. ANGRI 1927

AMMENDA

Euro 300,00 U.S. ANGRI 1927

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

FORTE ANTONIO (U.S. ANGRI 1927)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESIKI JOSEPHATE (U.S. ANGRI 1927)

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/ 9/2025 AFF16 CIRO CARUSO - SG FOOTBALL CLUB

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società ASD SG Football Club avverso la regolarità della gara in oggetto indicata, osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria espletata ai sensi degli artt. 67 e ss. CGS. La reclamante lamenta la violazione del CU di questo C.R. Campania n. 340 del 25.02.2025, pag. 340, poi confermato dal C.U. del medesimo C.R. n. 1 del 05.07.2025, avendo la AFF16 Ciro Caruso (odierna reclamata, ritualmente evocata) impiegato in campo (per effetto di sostituzioni) n. 2 calciatori "under", in luogo dei n. 3, numero minimo previsto dai citati comunicati. Precisamente, espone la reclamante, la AFF16 Ciro Caruso avrebbe iniziato la gara con n. 3 calciatori "under", salvo poi, per effetto di una sostituzione (al minuto 1 del secondo tempo regolamentare esce il n. 7 Garofalo Domenico, nato il 28.06.2008, entra il n. 2 Bove Alessandro nato il 30.12.2005), restare con soli n. 2 calciatori "under" in campo. Il reclamo non è fondato. La Società SG Football Club, infatti, non si avvede della (dirimente) circostanza per cui al 1 minuto del secondo tempo non è avvenuta una sola sostituzione, bensì DUE: contestualmente al cambio Garofalo (2008) - Bove (2005), invero, la Società reclamata ha sostituito altresì il calciatore Quartuccio (2004) con il Sig. Trinchillo (2007), per tal via lasciando inalterato il numero di tre calciatori "under" in campo, come previsto dal C.U. innanzi citato che testualmente prevede "Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dall'1.1.2006 in poi 1 nato dall'1.1.2007 in poi 1 nato dall'1.1.2008 in poi. Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n.340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 febbraio 2025, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età" P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1 - 1, dispone di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Gara del 20/ 9/2025 SPORTING PONTECAGNANO - U.S. FAIANO 1965

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio di ricorso proposto dalla società ASD Sporting Pontecagnano relativo alla gara del 20.09.2025 tra lo Sporting Pontecagnano e l'US Faiano 1965, Il giornata del Campionato Regionale Promozione - girone D. Rilevato che al preannuncio non faceva seguito la proposizione di formale ricorso PQM dichiara lo stesso inammissibile e, pertanto, omologa il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Gara del 20/ 9/2025 MP SAN GIORGIO - RIONE TERRA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Rione Terra con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del MP San Giorgio, Sig. Daniele Cangiano (nato il 18.08.2004), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n.1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 115 del 17.04.2025, osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato, alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore in parola risulta squalificato, per n.1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni, giusta il richiamato C.U.n.115/2025. La squalifica è stata inflitta in occasione della gara MP Sam Giorgio - Poggiomarino - Poggiomarino Marchesa, disputatasi il 12.04.2025, valevole, come ultima giornata del campionato di Promozione, girone B, s.s.2024/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art.21 comma 6 CGS, avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento, ovvero nella prima gara ufficiale della stagione successiva. Invero, dall'esame degli atti ufficiali di gara, risulta che il Sig. Cangiano ha partecipato, per l'odierna s.s. 2025/2026, sia alla prima gara ufficiale del campionato di promozione (Stabia City - MP San Giorgio, entrato al 7' minuto del secondo tempo), sia alla seconda gara contro il Rione Terra che è oggetto di reclamo (come titolare in campo) in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera in accoglimento del reclamo proposto di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.10 comma 1 e 7 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera B) CGS l'ammenda di euro 200,00; ancora in applicazione dell'art.9 comma 1 lettera E) la squalifica per n.1 gara effettiva al dirigente della reclamata sig. Piccirillo Felice nonché al calciatore Cangiano Daniele in aggiunta a quella da scontare (per un totale di numero due gare effettive). Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 9/2025 ACADEMY PASQUALE FOGGIA - NUOVA NAPOLI NORD

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società Pasquale Foggia avverso la regolarità della gara in oggetto indicata, osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria espletata ai sensi degli artt. 67 e ss. CGS. La reclamante lamenta la violazione del CU di questo C.R. Campania n. 1 del 05.07.2025, avendo la ASD Nuova Napoli Nord (odierna reclamata, ritualmente evocata) impiegato in campo (per effetto di sostituzioni) n. 2 calciatori "under", in luogo dei n. 3, numero minimo previsto dal citato comunicato. Precisamente, espone la reclamante, la ASD Nuova Napoli avrebbe iniziato la gara con n. 4 calciatori "under", salvo poi, per effetto di n. 3 sostituzioni (avvenute, testualmente, "in questo ordine: il numero 1 Chichierchia nato nel 2006 veniva sostituito dal numero 12 Sivero nato nel 2008; il numero 6 Del Giudice nato nel 2006 veniva sostituito dal numero 13 Sica nato nel 2002; il numero 2 Iodice nato nel 2008, veniva sostituito dal numero 3 Troise nato nel 2005") restare con soli n. 2 calciatori "under" in campo (segnatamente, i Sig.ri Sivero e Mennella). Le ragioni poste a fondamento del reclamo sono condivisibili e trovano riscontro nei documenti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova. Infatti, il C.U. di questo C.R. n. 1 del 05.07.2025, pag. 21, prevede che "Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dall'1.1.2006 in poi 1 nato dall'1.1.2007 in poi 1 nato dall'1.1.2008 in poi Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 febbraio 2025, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età". Nella fattispecie, all'esito delle sostituzioni effettuate, la reclamata ha impiegato in campo soltanto n. 2 calciatori "under", così concretizzando la violazione della disposizione innanzi richiamata che si realizza nel momento in cui la Società perviene al di sotto del numero minimo di calciatori, nella specie a nulla valendo (in assenza di sospensione della gara e/o altre criticità, comunque non segnalate in referto) il

successivo "ripristino" della compagine richiesta dalla disposizione. P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto: A) infligge alla società reclamata in applicazione dell'art.10 comma 1 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; B) infligge in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera B) l'ammenda di euro 150,00 per la violazione di cui sopra. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MP SAN GIORGIO

AMMENDA

Euro 200,00 MP SAN GIORGIO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

PICCIRILLO FELICE (MP SAN GIORGIO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANGIANO DANIELE (MP SAN GIORGIO)

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

NUOVA NAPOLI NORD

AMMENDA

Euro 150,00 NUOVA NAPOLI NORD

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 19/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 9/2025 Q.B.R. ACERRA - FUTSAL BARRESE

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla ASD Futsal Barrese con cui è stata censurata la regolarità della posizione, ai fini disciplinari, del calciatore del QBR Acerra, Sig. Avella Nicola (nato il 13.01.1996), in quanto non avrebbe scontato la squalifica di n. 1 giornata effettiva (per somma di ammonizioni), precedentemente inflittagli giusta C.U. di questo C.R. n. 64/C5 del 17.04.2025, pag. 815, osserva quanto segue. Il reclamo si palesa fondato alla luce delle risultanze istruttorie. Infatti, il calciatore Avella Nicola (nato il 13.01.1996) risulta squalificato, per n. 1 giornata effettiva, per somma di ammonizioni, giusta il richiamato C.U. n.6CGS 64/C5/2025. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 21, comma ,avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato di riferimento ,ovvero

nella prima gara ufficiale della stagione successiva che, nella specie, è costituita proprio da quella oggetto di reclamo, cui Avella ha evidentemente partecipato (essendo stato inserito in distinta e, altresì, ammonito al 8' minuto del 1 tempo regolamentare), in violazione della precitata disposizione. P.Q.M. delibera in accoglimento del reclamo proposto di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.10 comma 1 e 7 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0, di infliggere alla reclamata in applicazione dell'art.8 comma 1 lettera B) CGS l'ammenda di euro 200,00; ancora in applicazione dell'art.9 comma 1 lettera E) la squalifica per n.1 gara effettiva al dirigente della reclamata sig. Casieri Simone nonché al calciatore Avella Nicola in aggiunta a quella da scontare (per un totale di numero due gare effettive). Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

Q.B.R. ACERRA

AMMENDA

Euro 200,00 Q.B.R. ACERRA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CASIERI SIMONE (Q.B.R. ACERRA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AVELLA NICOLA (Q.B.R. ACERRA)

Pubblicato in NAPOLI il 01 ottobre 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli